

## **DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

**107 / 2023 del 27/04/2023**

**Oggetto: CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI HUMANITAS E AREU - AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA PER L'ATTIVITA' DIDATTICA INTEGRATIVA DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA, RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE E IN MEDICINA D'EMERGENZA URGENZA**

**OGGETTO:** CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI HUMANITAS E AREU - AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA PER L'ATTIVITA' DIDATTICA INTEGRATIVA DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA, RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE E IN MEDICINA D'EMERGENZA URGENZA

vista la seguente proposta di deliberazione n. 170/2023, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che:

- AREU è un Ente del SSR disciplinato dall'art. 16 LR 30/12/2009 n. 33 e ss.mm.ii., attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020 con il compito di implementare e rendere omogeneo nel territorio regionale il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliera, nonché di coordinare le attività trasfusionali ed il trasporto di équipe di trapianto, persone ed organi, unitamente alla gestione del servizio di "Numero Unico Emergenza 112" e del "Numero Europeo Armonizzato" (NEA) 116117, per l'accesso ai servizi di cure mediche non urgenti e altri servizi sanitari, la cui attivazione concorre alla gestione della domanda assistenziale a bassa intensità/priorità;
- la Giunta regionale con deliberazione n. XI/2703/2019 ha approvato il convenzionamento tipo tra AREU e gli Enti pubblici sanitari lombardi al fine di uniformare su tutto il territorio regionale l'erogazione del servizio sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero;
- l'art. 4 delle vigenti convenzioni tra AREU e le Aziende Sanitarie Pubbliche per il coordinamento dell'attività di emergenza Urgenza extraospedaliera, ai sensi della DGR n. XI/2703/2019, prevede "... Al fine di garantire lo sviluppo integrato dell'assistenza, della ricerca, della didattica e dell'aggiornamento continuo dei professionisti all'interno della rete lombarda, conformemente alla programmazione regionale, sia in ambito assistenziale specialistico sia territoriale, AREU e l'ASST/IRCCS si impegnano a erogare congiuntamente formazione specialistica connessa alle Università e alle Scuole di Specialità convenzionate con AREU";
- la sopra citata DGR n. XI/2703/2019, prevede che nell'ambito degli accordi tra ASST/IRCCS e le Scuole di Specializzazione delle Università, pubbliche e private, qualora gli stessi prevedano percorsi formativi nell'area correlata all'emergenza urgenza pre-ospedaliera deve essere previsto e disciplinato, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 33/2009, il contributo di AREU per le attività dalla stessa dirette, coordinate e svolte presso le AAT, le postazioni di soccorso e le SOREU, presenti presso ASST/IRCCS nelle relative strutture collegate/complementari. ...";
- il sistema sanitario e il sistema universitario sono da sempre reciprocamente connessi ai fini della necessaria integrazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca;

### **RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421", in particolare l'art. 6, 2° co., che prevede la stipula di appositi accordi tra le Università e gli enti sanitari per la

formazione degli specializzandi di area sanitaria;

- il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE";
- la L.R. Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità" (così come modificata dalla L.R. Lombardia 11 agosto 2015 n. 23 e dalla L.R. Lombardia 12 dicembre 2017 n. 23);
- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";
- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

**DATO ATTO** che AREU, con lettera di intenti del 31.05.2022 prot. AREU n. 9521/2022, ha manifestato all'Università degli Studi Humanitas l'interesse di contribuire allo svolgimento delle attività didattiche formative, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore e in Medicina d'Emergenza Urgenza, mettendo a disposizione le proprie strutture, attrezzature e personale;

**CONSIDERATO** che a seguito di intercorsa corrispondenza tra gli Enti, note prot. AREU n. 2385 del 03.02.2023, n. 3800 del 20.02.2023 e n. 4681 del 03.03.2023 è stato concordato tra le parti il testo di convenzione allegato al presente provvedimento;

**DATO ATTO** che le parti nell'ambito della convenzione hanno definito che:

- AREU, quale Agenzia a valenza regionale, mette a disposizione, per le esigenze didattico formative delle scuole di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore e in Medicina d'Emergenza Urgenza, gratuitamente e come complementari, le risorse connesse ai servizi coordinati e gestiti ex art. 16 L. 33/2009 e le connesse strutture territoriali presenti in Regione Lombardia, indicate nell' Allegato "A", parte integrante della convenzione. In particolare, le citate strutture di cui AREU ha la disponibilità per le attività di propria competenza, sono:
  - Articolazioni Territoriali (AAT);
  - Mezzi di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2);
  - Sale operative regionali emergenza urgenza (SOREU);
- i medici in formazione iscritti alle sopra citate scuole di specializzazione potranno svolgere l'attività di formazione specialistica presso qualsiasi sede di AAT, postazione MSA2 dislocata sul territorio regionale, secondo un sistema di rotazione coordinato dai Direttori delle AAT, e le SOREU;
- AREU garantisce ai medici in formazione la corresponsione di buoni pasto, laddove venga prestata dallo specializzando un'attività minima di sei ore continuative giornaliere e le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, D.Lgs. 101/2020);
- la convenzione produce effetti dalla data della sua sottoscrizione e ha una durata pari a cinque anni;

**DATO ULTERIORMENTE ATTO** che i costi stimati derivanti dal presente provvedimento a

carico di AREU per l'intera durata della convenzione, sono pari in € 97.350,00;

**PRESO ATTO** che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F. e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

### **DELIBERA**

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, la convenzione tra AREU e l'Università degli Studi Humanitas, allegata e parte integrante del presente provvedimento, per l'attività didattica integrativa delle Scuole di specializzazione in Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore e in Medicina d'emergenza urgenza;
2. di dare atto che le parti nell'ambito della convenzione hanno definito che AREU, quale Agenzia a valenza regionale, mette a disposizione, per le esigenze didattico formative delle scuole di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore e in Medicina d'Emergenza Urgenza, gratuitamente e come complementari, le risorse connesse ai servizi coordinati e gestiti ex art. 16 L. 33/2009 e le connesse strutture territoriali presenti in Regione Lombardia, indicate nell' Allegato "A", parte integrante della convenzione. In particolare, le citate strutture di cui AREU ha la disponibilità per le attività di propria competenza, sono:
  - Articolazioni Territoriali (AAT);
  - Mezzi di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2);
  - Sale operative regionali emergenza urgenza (SOREU);
3. di dare atto che AREU garantisce ai medici in formazione la corresponsione di buoni pasto, laddove venga prestata dallo specializzando un'attività minima di sei ore continuative giornaliere e le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, D.Lgs. 101/2020);
4. di dare atto che la convenzione produce effetti dalla data della sua sottoscrizione e ha una durata pari a cinque anni;
5. di dare atto che i costi stimati derivanti dal presente provvedimento a carico di AREU per l'intera durata della convenzione, sono pari a € 97.350,00 i quali verranno contabilizzati nel Bilancio d'esercizio degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 come di seguito:

#### **BUONI PASTO:**

Conto	Descrizione	Anno	Costo
30203123	TICKET RESTAURANT PER NON DIPENDENTI (COMMERCIALE)	2023	€ 12.600,00
		2024	€ 16.800,00
		2025	€ 16.800,00
		2026	€ 16.800,00
		2027	€ 16.800,00
		2028	€ 2.800,00

SORVEGLIANZA SANITARIA:

Conto	Descrizione	Anno	Costo
30.20.2490	ALTRI COSTI PER SERVIZI SANITARI DA TERZI	2023	€ 2.250,00
		2024	€ 3.000,00
		2025	€ 3.000,00
		2026	€ 3.000,00
		2027	€ 3.000,00
		2028	€ 500,00

6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente S.C. Affari Generali e Legali;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

Autorizzazione AREU - Agenzia  
delle Entrate n.  
— AGEDP2MI | REGISTRO  
UFFICIALE | 4352 | 11-01-2021







	- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria	
	<b>TUTTO CIO' PREMESSO</b>	
	<b>SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE</b>	
	<b>Art. 1 (Premesse)</b>	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.	
	<b>Art. 2 (Strutture messe a disposizione)</b>	
	AREU, quale Agenzia a valenza regionale, mette a disposizione, per le esigenze didattico formative delle scuole di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore e in Medicina d'Emergenza Urgenza, gratuitamente e come complementari, le risorse connesse ai servizi coordinati e gestiti ex art. 16 L. 33/2009 e le connesse strutture territoriali presenti in Regione Lombardia, indicate nell' Allegato "A", parte integrante della presente convenzione.	
	In particolare, le citate strutture di cui AREU ha la disponibilità per le attività di propria competenza, sono:	
	- Articolazioni Territoriali (AAT);	
	- Mezzi di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2);	
	- Sale operative regionali emergenza urgenza (SOREU).	
	I medici in formazione iscritti alle sopra citate scuole di specializzazione potranno svolgere l'attività di formazione specialistica presso qualsiasi sede di AAT, postazione MSA2 dislocata sul territorio regionale, secondo un sistema di rotazione coordinato dai Direttori delle AAT, e le SOREU.	
	Per le esigenze didattiche formative della scuola di specializzazione vengono	
	<p style="text-align: center;">pag. 4 di 12</p>	



	L'Università comunica ad AREU l'elenco dei nominativi degli specializzandi	
	con i relativi dati anagrafici e il periodo di frequenza, almeno 45 giorni prima	
	dell'inizio delle attività, al seguente indirizzo mail:	
	protocollo@pec.areu.lombardia.it.	
	Successivamente AREU comunica all'Università, al seguente indirizzo mail:	
	scuole.specializzazione@hunimed.eu, l'assegnazione degli specializzandi	
	presso l'AAT di riferimento e conseguentemente l'Università, informa lo	
	specializzando.	
	Le attività sono registrate dal medico in formazione specialistica su un	
	apposito libretto elettronico, controfirmate dai tutor, individuati come	
	indicato nel successivo art. 5.	
	La graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa progressiva	
	autonomia e attribuzione di responsabilità sono oggetto di indirizzo e	
	valutazione da parte del Consiglio della scuola, considerate le proposte	
	definite d'intesa tra i medici in formazione specialistica, i tutor individuati e i	
	responsabili delle strutture nelle quali svolge la formazione.	
	Le attività svolte dal medico in formazione specialistica sono contemplate	
	nei piani di attività della struttura nella quale si svolge la formazione.	
	<b>Art. 4 (Attività libero professionale degli specializzandi)</b>	
	Per la durata della formazione a tempo pieno al medico in formazione	
	specialistica è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle	
	strutture assistenziali in cui si effettua la formazione e ogni ulteriore rapporto	
	convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni	
	pubbliche e private, salvo l'esercizio della libera professione intramuraria, in	
	coerenza con i titoli posseduti.	
	 pag. 6 di 12	

L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno.

## **Art. 5 (Tutoraggio aziendale e Attività didattiche)**

Le funzioni di tutoraggio degli specializzandi sono garantite dal personale medico specialista, individuati come tutor operativi, dipendenti delle ASST/IRCCS convenzionate con AREU per l'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, ai sensi della DGR n. XI/2703/2019, che risultano in turno al momento dello svolgimento del percorso formativo presso le AAT, MSA2 e SOREU.

I direttori delle AAT e i referenti clinici delle SOREU sono individuati come tutor e partecipano alle procedure di valutazione del medico in formazione, sentiti i tutor operativi.

I tutor seguono gli specializzandi nel percorso formativo e inseriscono nel libretto elettronico il giudizio finale sull'attività svolta dallo specializzando stesso, sentiti anche i tutor operativi.

Il personale non universitario che presta attività assistenziale presso AREU partecipa, compatibilmente con i propri impegni istituzionali, all'attività didattica tipo formale e tutoriale delle Scuole di Specializzazione previa deliberazione del Consiglio delle stesse Scuole, nel rispetto delle procedure di attribuzione vigenti presso l'Università. Detto Personale potrà partecipare alle attività didattiche previa autorizzazione del datore di lavoro o chi per esso, senza onere alcuno per l'Università, fatto salvo il consenso degli interessati.

A detto personale, impegnato in attività didattiche ufficialmente attribuite dal Consiglio di Scuola, è conferita dall'Università la qualifica di "tutor", (nelle

	modalità indicate sopra) e di “professore a contratto” (per l'attività didattica di tipo formale, con incarico di titolare di insegnamento).	
	L'attività didattica è certificata dall'Università ai fini del curriculum professionale.	
	AREU provvede a rilevare l'attività didattica prestata, svolta a favore dell'Università, mediante contabilizzazione delle ore effettivamente svolte.	
	<b>Art. 6 (Servizi)</b>	
	AREU, nei periodi di permanenza degli specializzandi, garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico-sanitarie. La stessa consente, inoltre, la possibilità di utilizzo, da parte dei medici in formazione, della propria casistica clinica per la compilazione di tesi di specialità e garantisce ai medici in formazione la corresponsione di buoni pasto, laddove venga prestata dallo specializzando un'attività minima di sei ore continuative giornaliere.	
	I medici in formazione utilizzano le divise fornite da AREU e devono indossare, in maniera visibile, un apposito cartellino di identificazione personale, rilasciato dall'Università, con l'indicazione della Scuola.	
	<b>Art. 7 (Copertura assicurativa)</b>	
	La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza all'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Ente convenzionato.	
	Nell'espletamento dell'attività didattica, l'Università provvede ad assicurare gli iscritti alla Scuola contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.	
	Ai sensi dell'art. 41, 3° co., D.Lgs. 368/1999 AREU provvede direttamente alla	
	pag. 8 di 12	

copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

## **Art. 8 (Sicurezza e salute dei lavoratori e degli ambienti di lavoro)**

AREU, nella persona del Datore di Lavoro individuato ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del citato D. Lgs. dallo stesso effettuata, assicura ai medici in formazione specialistica, esclusivamente per le attività svolte nelle strutture dell'AREU medesima, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, D.Lgs. 101/2020).

I medici in formazione specialistica sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia emanati da AREU.

Nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico in formazione dovrà consegnare al Medico Competente di AREU la "Certificazione di idoneità sanitaria alla mansione specifica", rilasciata dal Medico Competente nominato dall'Università.

Al fine di garantire la corretta e migliore applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, AREU e l'Università, attraverso i rispettivi Servizi di prevenzione e protezione, potranno stipulare accordi e procedure specifici in materia.

AREU è responsabile della sicurezza degli ambienti di lavoro, nei termini

previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

#### **Art. 9 (Trattamento dati personali)**

Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione medesima.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento 679/2016/UE, del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.

In relazione ai rapporti in tema di *data protection* intercorrenti tra le due strutture e le modalità operative di gestione dei diversi trattamenti, ciascuna parte agisce come Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza.

Per le operazioni di trattamento le parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono, e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

Nell'espletamento delle attività assegnate al medico in formazione specialistica, AREU, in quanto Titolare del trattamento, provvederà ad autorizzare i medici in formazione al trattamento dei dati personali e particolari di cui tali soggetti verranno a conoscenza nell'espletamento delle attività formative, nominandoli responsabili o autorizzati al trattamento, previa consegna di dettagliata informativa e adeguata formazione.



### **Art. 10 (Durata ed efficacia)**

La presente convenzione produce effetti dalla data della sua sottoscrizione  
e ha una durata pari a cinque anni.

La volontà di recedere, in tutto o in parte, dovrà essere comunicata all'altra parte mediante comunicazione scritta da trasmettere almeno 6 mesi prima rispetto alla naturale data di scadenza dell'accordo. La richiamata comunicazione dovrà essere effettuata mediante l'invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

Nelle more del rinnovo, la presente convenzione è da considerarsi prorogata sino alla stipula dell'atto di rinnovo da farsi non più tardi di un anno.

Per le ipotesi di proroga le parti danno atto che i rapporti convenzionali proseguono senza soluzione di continuità.

### **Art. 11 (Imposta di bollo e registrazione)**

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014) da AREU.

L'Università si impegna a corrispondere all'Ente convenzionato, dopo la sottoscrizione del presente accordo, un importo pari alla metà dell'imposta complessiva dovuta.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto  
dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

## Art.12 (Controversie)

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione della



## Allegato A alla convenzione

Strutture, attrezzature e personale messi a disposizione da AREU per le esigenze didattico scientifiche delle Scuole di Specializzazione in MEDICINA D'EMERGENZA URGENZA - ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE.

- le 12 Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT), distribuite sul territorio regionale (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza Brianza, Pavia, Sondrio e Varese) che gestiscono il sistema delle postazioni dei mezzi di soccorso;
- i mezzi di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2) con équipe sanitaria composta da medico e infermiere;
- le 4 Sale Operative Regionali di Emergenza Urgenza (SOREU) sovra-provinciali, con funzione di assicurare la gestione dei soccorsi:
  - SOREU Area Metropolitana (Milano)
  - SOREU Area dei Laghi (Como)
  - SOREU Area Alpina (Bergamo)
  - SOREU Area della Pianura (Pavia).